

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

# Un incidente imprevedibile è senza colpa La condotta negligente del condomino non costituisce un'esimente

Paolo Accoti

La condotta negligente della vittima non sempre esclude la responsabilità del custode. E la Cassazione (sentenza 25837 depositata ieri, relatore Marco Rossetti) interviene sulla complessa questione della responsabilità del condominio in caso di **incidente per il dislivello tra ascensore e piano**.

La responsabilità del custode, in base all'articolo 2051 del Codice civile, può essere esclusa, oltre che dalla "forza maggiore", anche dal "caso fortuito", il quale ben può essere rappresentato dalla condotta tenuta dalla vittima dell'incidente, causa che può costituire una concausa del danno o anche causa esclusiva dello stesso.

Tuttavia ciò non significa che, una volta accertata la condotta negligente della vittima, il diritto al risarcimento del danno debba essere automaticamente ridotto o negato.

Infatti la condotta negligente, distratta, imperita o imprudente della vittima **non integra necessariamente il caso fortuito**, atteso che, il custode, per superare la presunzione di colpa deve, in ogni caso, dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare i danni derivanti dalla cosa. Quindi, per escludere la responsabilità del

custode è necessario l'accertamento sia della condotta negligente del danneggiato, ma anche dell'**imprevedibilità** di quella stessa condotta da parte del custode.

Questo, in sintesi, il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione.

La vicenda giudiziaria trae origine dalla richiesta di risarcimento danni per responsabilità da cose in custodia,

## IL PRINCIPIO

Il «salto» tra porta e piano alla fermata è un difetto che il Dpr 23/2017 non ha imposto di eliminare ma i danni possono essere chiesti

avanzata da un condomino inciampato nel dislivello formato tra il pavimento della cabina dell'ascensore e quello del piano di arresto. In primo grado la domanda veniva respinta e la Corte d'Appello di Milano confermava il rigetto poiché il dislivello «non poteva rappresentare un'insidia», bensì una situazione «ricorrente e prevedibilissima» la vittima era tenuta a «verificare il piano di calpestio che va ad impegnare».

La Corte di Cassazione, invece, cassando con rinvio,

premette che la «condotta imprevedibile della vittima **non è necessariamente una condotta colposa**, né è vero il contrario».

Conseguentemente, il solo accertamento della condotta negligente della vittima «non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode», dovendosi al rigetto accertare «(a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; (b) che quella condotta non fosse prevedibile». Nel caso di specie, per la Cassazione, «la Corte d'Appello ha reputato sussistente una ipotesi di caso fortuito prendendo in esame unicamente la condotta della vittima, qualificata come negligente, ma senza esaminare se quella condotta potesse ritenersi imprevedibile, eccezionale od anomala da parte del custode», così violando l'articolo 2051 del Codice civile. E nel nuovo esame la Corte d'appello dovrà applicare questo principio: «La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un "caso fortuito", ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata **colposa**, e **non fosse prevedibile** da parte del custode».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del Diritto

24

**INQUADRA IN STATO DI EBBREZZA**

**Pacifista salva in caso di lavoro di pubblica utilità**

di Domenico C...

I giudici della IV sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 48330/2017...

**REATI TRIBUTARI**  
**Disapplicazione regole italiane sulla prescrizione**

Non rientrano fra i reati per i quali possono trovare applicazione i principi in materia di durata massima del termine di prescrizione affermati con la sentenza Taricco le violazioni al Dlgs 74/2000, articolo 2, tutte le volte che le frodi oggetto di contestazione abbiano determinato singoli vantaggi in Iva per importi modesti...

**quotidianodiritto.ilssole24ore.com**  
La versione integrale dell'analisi

**Codice della strada.** Per la Cassazione basta non invadere la corsia opposta: tenere rigorosamente la destra può essere impossibile

## Scontro in auto, assolto chi taglia la curva

Maurizio Caprino

Per essere ritenuti responsabili di un incidente, non basta violare una regola cautelare imposta dal Codice della strada: occorre comunque che la violazione riguardi una norma che aveva lo scopo di impedire proprio quel tipo di sinistro. E, nel caso di un incidente mortale in curva dovuto a un sorpasso vietato con invasione della corsia opposta, non c'è alcun concorso di responsabilità da parte di chi percorreva tale corsia senza tenere rigorosamente la destra, come invece prescrive l'articolo 143 del Codice. Anche perché quest'obbligo non significa che non si possa ragionevolmente "tagliare" una curva pur restando nella propria corsia.

Così la Quarta sezione penale della Cassazione (sentenza 50024, depositata ieri) ha assolto un automobilista coinvolto dieci anni fa in uno scontro costato la vita a una guidatrice che, durante un sorpasso in curva, ha urtato la fiancata di quella dell'imputato, schiantandosi poi contro un altro mezzo. Era emerso che entrambi i veicoli superavano il limite di velocità. Alla vittima era stato attribuito l'80% della colpa, all'imputato il restante 20 per cento.

## IL PRINCIPIO

Colpevoli se la violazione è stata determinante e la norma che la vieta vuole evitare sinistri del genere nei limiti della prevedibilità

buito l'80% della colpa, all'imputato il restante 20 per cento.

Questo giudizio di merito nasceva - oltre che da perizie e testimonianze che la Cassazione ha giudicato contraddittorie e che quindi non avrebbero dovuto essere determinanti nella sentenza della Corte d'appello - dal fatto che si era raggiunto una qualche prova sul fatto che la vettura urtata durante l'invasione di corsia da parte della vittima non viaggiava nelle immediate vicinanze del margine della carreggiata.

Intermi giuridici, si potrebbe anche ritenere che questo comportamento rientri nel principio di *causalità della colpa*. Cioè che abbia violato proprio una regola (l'articolo 143) che ha tra i suoi sco-

pi proprio l'evitare collisioni nel caso in cui altri veicoli che transitano in senso opposto invadano la propria corsia. Così aveva giudicato la stessa Quarta sezione nella sentenza 2568/2010.

Ma l'indirizzo giurisprudenziale della sezione non è costante: sempre nel 2010 (sentenza 32126), era stato ritenuto che l'articolo 143 avesse genericamente lo scopo di garantire «un'andatura corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo precedente e degli altri che la percorrono». E i magistrati chiamati a giudicare sul caso in questione hanno ritenuto che le modalità del sinistro coincisano con quelle del caso che ha dato origine a questa interpretazione.

La Cassazione rafforza questo ragionamento richiamando la sua giurisprudenza degli ultimi dieci anni (per esempio, sentenza 24898/2007), secondo la quale la causalità va esclusa quando viene dimostrato che l'incidente si sarebbe verificato anche se la violazione in questione non fosse stata commessa. Altro principio richiamato dai giudici è quello di *affidamento*, secondo cui nella condotta prudente imposta a un guidatore rientra sì l'obbligo di evitare incidenti quando altri si comportino in modo imprudente, ma tale imprudenza deve restare «nel limite della prevedibilità».

In vari punti della sentenza si scrive dell'impossibilità tecnica di tenersi strettamente a destra in una curva a sinistra. Dunque, non c'è obbligo di andare tanto piano da riuscire a non tagliare la curva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Corte di giustizia.** Il passaggio di sede legale senza liquidazione

## Per le società non c'è abuso nel trasferimento intra Ue

Angelo Busani

Con la sentenza Polbud (C-106/16 del 25 ottobre) la Corte Ue - compiendo un ulteriore passo dopo le sentenze Centros (1999), Überseering (2002), Inspire Art (2003) e Cartesio (2008) - afferma che una società con sede legale in uno Stato Ue può trasferire la sua sede legale in altro Stato Ue senza trasferire la sua sede effettiva e che non sono conformi al diritto Ue le norme che subordinano il trasferimento della sede di una società al previo svolgimento di una procedura di liquidazione nello Stato dal quale tale società si trasferisce. La controversia origina dal no dei giudici polacchi al trasferimento in Lussemburgo

della sede legale di una società della Polonia perché la società non aveva fatto luogo agli adempimenti della procedura di liquidazione prevista dalla legge polacca.

Secondo la Corte la legislazione Ue accorda il beneficio della libertà di stabilimento alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato e con la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nella Ue. La libertà di stabilimento comporta la costituzione e la gestione delle società alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato di stabilimento; e comprende il diritto di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di altro Stato

purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa di tale ultimo Stato e il criterio posto da detto Stato per collegare una società all'ordinamento giuridico del Paese di "atterraggio".

Nella libertà di stabilimento rientra anche il caso in cui la società che trasferisce la sede in altro Paese Ue continui a svolgere l'essenziale delle sue attività nello Stato Ue dal quale "decolla". Secondo la Corte Ue, il fatto di stabilire la sede, legale o effettiva, in conformità alla legislazione di uno Stato membro per beneficiare di una legislazione più vantaggiosa, non è un abuso del diritto di stabilimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le sentenze dei giudici Ue

#### I CARDINI DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO

| IL CASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LA SOLUZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SENTENZA DAILY MAIL</b> (Corte di Giustizia UE, 27 settembre 1988, C-81/87)<br><br>Una holding di diritto inglese intendeva trasferire in Olanda la propria sede amministrativa (alla ricerca di un beneficio fiscale da ciò conseguente) ma pretendendo di rimanere società regolata dal diritto inglese                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Una società può liberamente istituire una propria sede secondaria in altro Stato. Il trasferimento della sede principale degli affari di una società da uno Stato all'altro può essere subordinato al consenso dello Stato nel quale la società era stata costituita                                                                                                                                                                                  |
| <b>SENTENZA CENTROS</b> (Corte di Giustizia UE, 9 marzo 1999, C-212/97)<br><br>Una private limited company costituita in Inghilterra da cittadini danesi (e ciò per le facilitazioni inglesi in tema di capitale minimo richiesto per la costituzione della società) che intendeva istituire una propria succursale in Danimarca, senza aver mai operato in Inghilterra, con l'intento di svolgere l'intera sua attività in Danimarca                                                                                                                                                                             | Libertà di stabilimento significa, in linea di principio (e quindi salvo che sia dimostrato un comportamento abusivo nel caso concreto), ai cittadini UE di costituire una società nello Stato membro nel quale essi rinviengono la legislazione ritenuta a sé più confacente; e consente pure di svolgere poi l'attività della Società in altro Stato membro (mantenendo a sé applicabile il diritto dello Stato in cui la società venne costituita) |
| <b>SENTENZA ÜBERSEERING</b> (Corte di Giustizia UE, 5 novembre 2002, C-208/00)<br><br>Una società olandese aveva comprato un terreno in Germania e aveva affidato l'esecuzione di lavori edili a una società tedesca; tra le due società si originò poi una lite a causa di pretesi vizi nella costruzione; nel frattempo, l'intero capitale sociale della società olandese era stato acquistato da cittadini tedeschi; da ciò la considerazione che la società avrebbe de facto trasferito la propria sede in Germania (ove svolgeva la sua attività), senza essersi iscritta nel Registro delle Società tedesco | E' incompatibile con il diritto comunitario il ritenere che una società, legittimamente costituita secondo il diritto di uno Stato membro, sia priva di capacità giuridica in altro Stato membro, e ciò anche se la società abbia trasferito in quest'ultimo Paese la sua sede effettiva                                                                                                                                                              |
| <b>SENTENZA INSPIRE ART</b> (Corte di Giustizia UE, 30 settembre 2003, C-167/01)<br><br>Una società costituita in Inghilterra svolgeva la gran parte della sua attività in Olanda; lo Stato olandese pretendeva di applicare le norme del proprio ordinamento in tema di capitale minimo e di altri requisiti occorrenti per la costituzione della società                                                                                                                                                                                                                                                        | Le norme di uno Stato in tema di capitale minimo per costituire una società non possono essere applicate (fatta salva la dimostrazione di un abuso nel caso concreto) alla società costituita in altro Stato la quale svolga nel primo, in tutto o in parte, la propria attività                                                                                                                                                                      |

TV A CURA DI LUIGI PAINI

**I Kennedy**  
21.15 | **SKY UNO**  
Serie con Greg Kinnear (nella foto)

**DA NON PERDERE**  
20.40 | **PREMIUM SPORT**  
**Calcio: Napoli - Manchester City**  
Fase a gironi della Champions League; tutti i gol della giornata "in chiaro" alle 23.40 su Retequattro.

21.15 | **SKY ARTE**  
**Leonardo: l'uomo che salvò la scienza**  
Le straordinarie macchine progettate dal più grande genio del Rinascimento.

**ATTUALITÀ**  
13.15 | **RAITRE**  
**Passato e presente**  
Stalin, l'età del terrore: Paolo Mieli ne parla con lo storico Silvio Pons.

22.10 | **RAI STORIA**  
**Gianni Riotta incontra**  
Faccia a faccia con Jill Morris, ambasciatrice del Regno Unito in Italia.

**SPETTACOLO**  
21.15 | **RAI 5**  
**Music Icons**  
I Rolling Stones in concerto a Cuba il 25 marzo 2016, davanti a oltre 300mila persone.

21.15 | **PREMIUM EMOTION**  
**Carnage**,  
di Roman Polanski, con Christoph Waltz, Francia 2011 (79'). Genitori a confronto, dopo che i rispettivi figliolotti hanno litigato. E anche loro...

**LOTTO**

| Lotto     | Estrazione del 31/10/2017 |
|-----------|---------------------------|
| Nazionale | 86 48 85 13 1             |
| Bari      | 32 5 31 78 90             |
| Cagliari  | 77 44 23 18 16            |
| Firenze   | 46 35 58 90 51            |
| Genova    | 84 81 40 35 34            |
| Milano    | 50 45 52 31 24            |
| Napoli    | 25 59 84 79 67            |
| Palermo   | 19 28 53 2 5              |
| Roma      | 29 90 28 42 2             |
| Torino    | 54 25 61 39 41            |
| Venezia   | 33 83 79 72 55            |

| SuperEnalotto              | Combinazione vincente |
|----------------------------|-----------------------|
| 24 89 35 80 69 19 Jolly 62 |                       |
| Numero Superstar 89        |                       |
| Montepremi                 | 4.015.198,80€         |
| 6 punti                    | -                     |
| 5+1                        | -                     |
| 5 punti                    | 2 84.319,18€          |
| 4 punti                    | 450 418,54€           |
| 3 punti                    | 19.269 27,69€         |
| 2 punti                    | 311.457 5,15€         |
| 5 stella                   | -                     |
| 4 stella                   | 2 41.854,00€          |
| 3 stella                   | 85 2.769,00€          |
| 2 stella                   | 1.545 100,00€         |
| 1 stella                   | 8.413 10,00€          |
| 0 stella                   | 16.465 5,00€          |

RADIO 24

**Mali di stagione**  
12.05 | **OBIETTIVO SALUTE**  
I rimedi naturali per il mal di gola. Di Nicoletta Carbone (nella foto)

6.15 | **America 24**  
di Mario Platero

6.30 | **24 mattino**  
di Luca Telese

7.00 | **Gr 24**

7.20 | **In primo piano**  
La rassegna stampa

8.15 | **24 mattino**  
di Luca Telese e Oscar Giannino

9.05 | **I funamboli**  
di Alessandro Milan con Veronica Gentili e Leonardo Manera

11.05 | **Due di denari**  
di Debora Rosciani e Mauro Meazza

12.05 | **Obiettivo salute**

14.05 **Tutti convocati**

Oggi al San Paolo di Napoli è la notte delle stelle: due delle squadre che esprimono il calcio migliore d'Europa, Napoli e Manchester City, tornano a sfidarsi. All'andata la vittoria fu degli uomini di Guardiola, nonostante la reazione di cuore dei partenopei sotto 2-0 dopo pochi minuti. Ma questa sera il mister del Napoli, Maurizio Sarri (foto), ha promesso di portare gli inglesi "in acque alte"

di Nicoletta Carbone

12.10 | **Melog, il piacere del dubbio**  
di Gianluca Nigro

13.00 | **Effetto giorno, le notizie in 60 minuti**  
di Simone Spetia

13.45 | **America 24**  
di Mario Platero

14.05 | **Tutti convocati**  
di Carlo Gentà e Pierluigi Pardo

15.05 | **Il falco e il gabbiano**  
di Enrico Ruggeri

16.05 | **La versione di Oscar**  
di Oscar Giannino

17.05 | **Focus Economia**

di Sebastiano Barisoni

18.30 | **La zanzara**  
di Giuseppe Cruciani

20.55 | **Smart city**  
di Maurizio Melis

21.00 | **Effetto notte, le notizie in 60 minuti**  
di Roberto Giordano

22.05 | **Focus Economia R**

23.05 | **Obiettivo salute R**

23.10 | **Melog R**

23.50 | **Smart City R**

BORSE IN DIRETTA: alla mezz'ora

24ORE BUSINESS SCHOOL MILANO

in collaborazione con how to spend it

**MASTER FULL TIME**

**BEAUTY INDUSTRY MANAGEMENT**

MILANO, dal 13 NOVEMBRE 2017  
5 mesi di aula e 4 di stage

Brochure, domanda di ammissione e date di selezione  
bs.ilssole24ore.com

Servizio Clienti  
Tel. 02 (06) 3022 3811 / 3057  
Fax 02 (06) 3022 4432 / 2059  
masterfulltime@ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 Ore Business School ed Eventi  
Milano - Via Monte Rosa, 91  
Milano - Via Tortona, 55 - Modus Academy  
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c  
Organizzazione con consenso di qualità certificato ISO 9001:2008

24ORE BUSINESS SCHOOL MILANO

BS.ILSOLE24ORE.COM

**EXECUTIVE24 - MASTER PART TIME**

**Direzione e Strategia d'Impresa**

12ª EDIZIONE  
MILANO, dal 23 NOVEMBRE 2017  
11 mesi / 3 gg al mese  
in aula & distance learning

Sono aperte le selezioni. Programma, borse di studio e modalità di ammissione bs.ilssole24ore.com

SEGUICI SU f in t

Servizio Clienti  
Tel. 02 (06) 3022 3906  
Fax 02 (06) 3022 4432 / 2024  
executive24master@ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 Ore Business School ed Eventi  
Milano - Via Monte Rosa, 91  
Milano - Via Tortona, 55 - Modus Academy  
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c  
Organizzazione con consenso di qualità certificato ISO 9001:2008

IL TEMPO

www.ilssole24ore.com/meteo

Oggi

**BBmeteo.com**

★ ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 07:03 ▼ 17:10 | Roma ▲ 06:43 ▼ 17:04

**Nord:**  
tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo locali velature o strati in transito serale. Temperature stabili, massime tra 14 e 18.

**Centro e Sardegna:**  
condizioni di bel tempo e cieli in gran parte sereni, salvo qualche velatura in arrivo in Toscana. Più nubi in Sardegna ma asciutto. Temperature stabili, massime tra 14 e 19.

**Sud e Sicilia:**  
variabilità tra Calabria e Sicilia con piovoschi intermittenti. Generalmente più soleggiato sulle altre regioni salvo addensamenti sul Cilento. Temperature in calo, massime tra 15 e 21.

Domani

★ ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 07:04 ▼ 17:08 | Roma ▲ 06:44 ▼ 17:02

**Nord:**  
avvio di giornata soleggiato o velato, ma con nubi in aumento tra Liguria e Triveneto; locali piogge sul Levante ligure. Temperature stabili, massime tra 14 e 18.

**Centro e Sardegna:**  
qualche pioggia in arrivo sulla medio-alta Toscana. Soggiato o velato altrove, con nubi in ulteriore aumento serale. Temperature stabili, massime tra 14 e 19, superiori in Sardegna.

**Sud e Sicilia:**  
variabile in Sicilia con residui piovoschi. Bel tempo sulle regioni peninsulari con cieli sereni o velati. Temperature stabili, massime tra 15 e 21.

Temperature

| Italia   | OGGI        | DOMANI      | Parigi      | Stoccolma   | Torino      |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ancona   | 9 16 10 18  | 11 17 10 18 | 8 15 10 15  | 8 15 10 18  | 8 15 10 18  |
| Bari     | 11 16 10 18 | 7 12 9 12   | 15 22 16 22 | 15 22 16 22 | 15 22 16 22 |
| Bologna  | 6 18 10 17  | 7 14 7 13   | 13 13 16 16 | 13 13 16 16 | 13 13 16 16 |
| Cagliari | 14 21 13 21 | 3 12 5 14   | 15 15 16 16 | 15 15 16 16 | 15 15 16 16 |
| Firenze  | 5 20 6 17   | 10 13 10 12 | 15 15 16 16 | 15 15 16 16 | 15 15 16 16 |
| Genova   | 11 17 13 17 | 7 15 11 11  | 19 27 20 29 | 19 27 20 29 | 19 27 20 29 |
| Milano   | 8 17 7 17   | 7 15 8 16   | 15 15 16 16 | 15 15 16 16 | 15 15 16 16 |
| Napoli   | 11 18 11 18 | 4 13 4 15   | 17 26 17 26 | 17 26 17 26 | 17 26 17 26 |
| Roma     | 17 20 17 20 | 16 21 17 19 | 15 15 16 16 | 15 15 16 16 | 15 15 16 16 |
| Palermo  | 10 20 9 18  | 9 15 7 12   | 19 22 18 25 | 19 22 18 25 | 19 22 18 25 |
| Torino   | 7 16 7 16   | 11 22 12 22 | 14 23 14 21 | 14 23 14 21 | 14 23 14 21 |
| Venezia  | 7 16 7 15   | 3 1 3 2     | 14 23 14 21 | 14 23 14 21 | 14 23 14 21 |

Sole

Poco nuvoloso

Nuvoloso

Coperto

Pioggia

Pioggia

Temporali

Neve

Nebbia

Caldo

Mosso

Agiato